

06/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

Caro Associato,

la Legge Finanziaria per il 2002 ha inasprito le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione del divieto di fumo nei locali di cui alla legge 584/1978. A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da Agenzie di Viaggi associate circa l'ambito di applicazione del divieto di fumo, precisiamo quanto segue.

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- ✓ Legge 584/1975;
- ✓ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1994;
- ✓ Circolare del Ministero della Sanità del 28/3/2001, n. 4.

In base alla legge 584/1978, è vietato fumare nei seguenti locali:

- corsie d'ospedale;
- aule delle scuole di ogni ordine e grado;
- autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
- metropolitane;
- sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofiltranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;
- compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;
- compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona;
- sale chiuse di cinema e teatro;
- sale chiuse da ballo (escluse quelle con impianto di riciclo dell'aria conforme alle prescrizioni);
- sale-corse;
- sale riunioni di accademie;
- musei;
- biblioteche;
- sale di lettura aperte al pubblico;
- pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
- locali chiusi adibiti a pubblica riunione (da intendersi, secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, come ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto).

In relazione a quest'ultima fattispecie, la Circolare n. 4/2001 del Ministero della Sanità ha fornito un elenco esemplificativo di quelli che possono considerarsi "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" e cioè:

06/02



Ass. Regionale Siciliana Imprese Viaggi e Turismo
90143 PALERMO - Via Filippo Cordova, 89
Tel. 091.6253673 - Fax 091.6258749
E-mail: info@fiavetsicilia.com - www.fiavetsicilia.com

NEWS
a tutti gli associati

- ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio - pagamento ticket, richieste di analisi, ecc.);
- scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc.)
- uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre amministrazioni a livello territoriale; uffici del catasto, uffici collocamento, ecc.);
- uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.);
- distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il pubblico);
- uffici I.V.A., uffici del registro;
- uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;
- uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.);
- banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).

In considerazione del fatto che le Agenzie di Viaggi non possono considerarsi privati esercenti pubblici servizi (come richiesto, ai fini dell'applicazione del divieto, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio 14/12/1994) nè "ambienti aperti al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto", si ritiene che presso le Agenzie non viga il divieto di fumo.

Bisogna però ricordare che le Agenzie (come ogni altro soggetto che svolga attività professionale o commerciale ed abbia lavoratori alle proprie dipendenze) sono soggette all'applicazione del D. Lgs. 626/96 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee per prevenire danni alla salute dei dipendenti e per assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro.

Ai fini che qui interessano, il datore di lavoro deve dunque evitare che i dipendenti siano esposti al cd. "fumo passivo" in misura tale da pregiudicare la salute degli stessi. Si deve ritenere, pertanto, che nelle Agenzie possa fumarsi purché entro limiti (e con accorgimenti) tali da evitare di pregiudicare la salute dei dipendenti.

Cordiali saluti

Il Segretario Regionale
Dott. Liborio Smriglio